



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 6 novembre 2017

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 31 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹
sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L'allegato 4 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

6 novembre 2017

Ufficio federale dell'agricoltura:
Bernard Lehmann

¹ RS 916.01

Allegato 4
(art. 31 cpv.2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
10 000 t lorde	9 gennaio – 31 dicembre
10 000 t lorde	6 marzo – 31 dicembre
10 000 t lorde	8 maggio – 31 dicembre
10 000 t lorde	3 luglio – 31 dicembre
15 000 t lorde	4 settembre – 31 dicembre
15 000 t lorde	6 novembre – 31 dicembre